



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11164 del 2022, proposto da

IBH Galzignano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Maria Berruti, Diana Cecconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. - Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Andrea Carafa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Calipso di Pisani Paolo & C. S.n.c., Desiree 2 di Giuliani Adriano, Bosa Mare S.r.l. Semplificata, Itaca Società a Responsabilità Limitata, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

- del Decreto del Ministro del Turismo n. 8180 con il quale è stata disposta la concessione delle agevolazioni di cui al d.l. 5 novembre 2021, n. 152 (come convertito in legge) ed ai conseguenti avvisi pubblici del 23 dicembre 2021 e del 18 febbraio 2022, in favore dei soggetti richiedenti individuati nell'Elenco beneficiari, poi rettificato in data 1 luglio 2022 con provvedimento sconosciuto negli estremi ma con motivazione pubblicata sul sito internet del Ministero, nella parte in cui non contemplano la ricorrente tra le imprese ammesse all'incentivo;
- della comunicazione del 28 luglio 2022 di Invitalia nella quale veniva reiterata l'esclusione dall'elenco degli ammessi all'agevolazione di riscontro all'istanza della ricorrente del 14 luglio 2022;
- di ogni altro atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto sconosciuto, in quanto lesivo, con riserva di proporre motivi aggiunti e per la condanna dell'intimata Amministrazione a disporre il subentro nella graduatoria della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, in ragione della non manifesta infondatezza del ricorso, di dover far precedere la decisione sull'istanza cautelare dalla doverosa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al finanziamento, autorizzando la parte ricorrente, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, alla notifica per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Agenzia di un sunto del ricorso e degli atti impugnati, onere da adempiere nel termine perentorio di giorni 7 dalla

comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 7 giorni decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto, pertanto, di dover rinviare la trattazione dell'istanza cautelare, a contraddittorio integro, alla camera di consiglio del 6 dicembre 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Rinvia la decisione cautelare alla camera di consiglio del 6 dicembre 2022.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Antonio Andolfi**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierina Biancofiore**

**IL SEGRETARIO**